



Sentenza storica

Sentenza n. 1690/2018 pubbl. il 24/08/2018

RG n. 5181/2016

Repert. n. 3939/2018 del 24/08/2018



TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1690/18 Sent.

N. 5181/16 Reg. Gen.

N. 5762/18 Cron.

N. 3939/18 Rep.

Il Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 08.06.2016 al n. 5181/2016 del ruolo generale promossa con atto di citazione

DA

, nata a _____, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Padova, Galleria Berchet n. 3, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione - attrice -

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del suo procuratore pro tempore dott. Fabio Rigatti in virtù di procura del 3.7.2015 rep. n. 2280 e racc. 1697, con sede legale in Padova, Corso Garibaldi n. 22/26, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Federica Bugaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Padova, via Trieste n. 26, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni di merito come da atto di citazione e memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c., che alla luce degli esiti della CTU svolta in corso di causa così precisa:

1) accertare e dichiarare, previa ogni necessaria statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n. 1626/00, per tutte le causali e titoli di cui al presente atto e nello specifico per interesse ultralegale, anatocismo, commissione massimo scoperto, altre "commissioni", spese come indicate in atto che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attrice importi non dovuti e, per l'effetto, accertare il diritto in capo a _____ alla restituzione della somma di tali importi nella misura che è risultata dall'istruttoria ovvero sia della somma complessiva di euro 19,930,73 come accertato dal CTU, oltre interessi legali dalla chiusura del conto alla domanda ed interessi legali maggiorati ex art. 1284 comma 4 dalla domanda fino al soddisfo:

2) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. ed art. 644 c.p. la pattuizione di interessi usurari originari sulla apertura di credito del 13/05/2005 concessa sul c/c n. 1626/00, nonché sulla apertura di credito del 19/07/2007 concessa sul c/c n. 1626/00 e sulla apertura di credito del 05/11/2008 concessa sul c/c n. 1626/00 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati da _____ nella misura che risulterà in corso di istruttoria, oltre interessi come sopra indicati:

3) in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese di perizia ante causam svolta dallo Studio _____, come da fatture prodotte, per l'importo complessivo di € 3.640,00;

4) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese legali oltre rimborso spese forfettarie da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere, per i motivi esposti, le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE

Accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o azione e/o pretesa restitutoria e/o di rideterminazione del rapporto con riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio per tutte le operazioni compiute

anteriormente il 16.01.2004 o quantomeno per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;

NEL MERITO

Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Rigettarsi ogni istanza istruttoria avversaria per i motivi tutti dedotti in memorie ex art. 183 VI comma nn. 2-3) C.p.c. e si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze, formulate e non accolte, nelle predette memorie alle quali ci si

richiama integralmente.

Si contestano le risultanze della CTU; si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudicante Voglia rimettere in istruttoria il presente giudizio al fine di predisporre un supplemento di perizia affinché il CTU voglia:

- disporre che il calcolo del tasso-soglia sia effettuato in base ai Decreti del Ministero del Tesoro e delle direttive della Banca d'Italia antecedenti al 12 agosto 2009 e in base all'art. 8 D.L. 13/05/2011 N. 70 in vigore dal 14.05.2011 e che la verifica venga limitata ai periodi specificatamente ex adverso contestati in particolare, con riferimento alla formula da utilizzarsi per la verifica del preteso superamento del tasso soglia, tenendo conto dei recenti principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione all'esclusione della CMS dal calcolo del TEG (Sentenza n. 12965 del 22.06.2016 e n. 22270 del 3.11.2016), e dalla Corte d'Appello di Venezia con l'ordinanza del 18.05.2017, il tutto tenendo conto dei cd. numeri banca senza alcuna preventiva rettifica:

- escludersi dalla verifica peritale la c.d. usura sopravvenuta, siccome sancito dalle SS.UU. della Cass. Civ. n. 24675 del 19.10.2017;

- formulare una ipotesi di calcolo che tenga conto dell'eccezione di prescrizione ritualmente spiegata dalla Banca verificando la natura solutoria e/o ripristinatoria delle rimesse.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Salvis juribus.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o diverse eventualmente ex adverso formulate”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa verte sul rapporto di conto corrente n. _____ intrattenuto dall'attrice con la filiale di _____ della convenuta dal 13.4.1994 fino al 16.5.2013.

La _____ ha agito per ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente (chiuso a zero, stante l'estinzione di qualunque esposizione che risultava dagli estratti conto) e per la restituzione delle somme indebitamente richieste dalla banca. Secondo quanto si può leggere nell'atto di citazione, la correntista ha contestato innanzitutto l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in quanto in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, per difetto di specifica approvazione per iscritto. L'attrice ha altresì dedotto la nullità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto prevista nei contratti dimessi in causa nonché l'addebito di commissioni non pattuite.

La _____ ha, quindi, evidenziato la pattuizione di interessi usurari con il contratto di apertura di credito del 13.5.2005 e del 19.7.2007 ed ha chiesto solo a tale titolo la restituzione di € 14.442,96, che è la somma addebitata nei trimestri nei quali vi è stato lo sfioramento del limite di legge secondo quanto evidenziato nella tabella n. 12 allegata all'atto di citazione (dal primo trimestre del 2005 al secondo trimestre del 2005, dal primo trimestre del 2006 al terzo trimestre del 2008, dal terzo trimestre del 2009 fino alla chiusura del conto corrente).

La correntista ha pure eccepito la mancanza di firma della banca nel contratto di apertura di conto corrente del 1994 e nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 2005, con conseguente applicazione dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB per l'ipotesi in cui non si ritengano sussistenti le ipotesi di c.d. usura originaria.

Sentenza n. 1690/2018 pubbl. il 24/08/2018

RG n. 5181/2016

Repert. n. 3939/2018 del 24/08/2018

La banca si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto di ripetere tutte le rimesse intervenute nel periodo anteriore al decennio della notifica della domanda di mediazione (avvenuta il 16.1.2014).

Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha, quindi, contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità dei due predetti contratti per assenza di firma dell'istituto di credito. La convenuta ha, quindi, dedotto che tutte le spese, le commissioni e gli interessi applicati sono stati regolarmente pattuiti, che la commissione di massimo scoperto è sufficientemente determinata e che le contestazioni inerenti gli interessi anatocistici sono infondate stante l'adeguamento contrattuale operato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 146 del 24.6.2000 in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera CICR 9.2.2.000 e stante la specifica previsione della clausola sulla capitalizzazione nel contratto del 1994 nonché nel contratto di apertura di credito del 19.7.2007 e negli accordi di modifica del contratto di conto corrente del 12.1.2005 e del 13.1.2005.

La banca ha, inoltre, negato la violazione della legge n. 108 del 1996, contestando a tal fine la metodica utilizzata dalla controparte ed evidenziando come ogni verifica va condotta secondo il metodo indicato dalla Banca d'Italia, chiedendo, in subordine, per il caso in cui venisse riscontrata l'applicazione di interessi usurari, la mera sostituzione con il tasso soglia ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ.

Nel corso della causa è stata disposta C.T.U. per la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, con incarico affidato al dott. Alberto Fortin, sulla base del quesito di cui all'ordinanza del 17.3.2017

L'eccezione di prescrizione della banca è, prima ancora che infondata, del tutto ininfluenza ai fini della decisione della presente causa, giacché la correntista ha prodotto gli estratti conto solo a far data dal 01.01.2004, vale a dire entro il decennio dalla notifica della domanda di mediazione, sicché la stessa non deve neppure essere esaminata nel merito.

Le contestazioni sulla c.d. usura originaria, come è emerso anche dalla consulenza del dott. Fortin, si sono rilevate fondate. Va detto che nel quesito

era stata richiesta una verifica, oltre che sui due contratti di apertura di credito di cui si è detto prima, anche sul contratto di apertura di credito stipulato in data 5.11.2008.

Il C.T.U. ha riscontrato un superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti di apertura di credito sottoscritti in data 13.5.2005 e 19.7.2007.

Quanto al primo, il dott. Fortin ha riscontrato un tasso effettivo nominale di scoperto di conto (oltre che mora) pari al 14,48% a fronte di un tasso soglia fissato per il periodo al 14,25%. Quanto al secondo, il dott. Fortin ha riscontrato un tasso effettivo nominale del 15,03% a fronte di un tasso soglia del 14,94%. Tale verifica ha dato, invece, esito negativo quanto al contratto del 5.11.2008 (che aveva ad oggetto un'apertura di credito valida fino al 15.1.2009). Il C.T.U., così come fatto dall'attrice, ha verificato se il tasso di interesse fosse stato superato in alcuno dei trimestri coperti dai due contratti usurari. La verifica è stata parzialmente coincidente con quella effettuata dalla correntista, avendo l'ausiliario riscontrato un superamento della soglia nel II trimestre del 2005, nei primi tre trimestri del 2006, nel secondo trimestre del 2007 e nel periodo che va dal II trimestre del 2011 al II trimestre del 2013 (periodo quest'ultimo retto dal contratto del 2007, che, come già evidenziato dal C.T.U., è un'apertura di credito a revoca per la quale non risulta intervenuta alcuna revoca). Nei suddetti trimestri il C.T.U. ha eliminato qualunque competenza ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.

La banca nelle memorie ex art. 190 c.p.c. ha (su questo come su altri aspetti) svolto per lo più considerazioni di carattere generale, che evidentemente risentono della serialità dei contenziosi nei quali Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. viene coinvolta, venendo affrontate questioni inerenti le specifiche vicende di causa solamente in punti molto circoscritti di quegli atti difensivi. Ci si limita in tale sede ad evidenziare che le risultanze della C.T.U. appaiono difficilmente contestabili dal lato banca, considerato che all'ausiliario è stato chiesto di non considerare in alcun modo la C.M.S. (neppure nella parte superiore al c.d. margine medio come, invece, ritenuto dalla più recente giurisprudenza del giudice di legittimità) e che il

Sentenza n. 1690/2018 pubbl. il 24/08/2018

RG n. 5181/2016

Repert. n. 3939/2018 del 24/08/2018

superamento del tasso soglia con riferimento alle pattuizioni contrattuali è stato riscontrato già sulla base dei tassi nominali indicati nei contratti.

Per quanto riguarda, invece, gli accertamenti eseguiti nei singoli trimestri, il dott. Fortin ha utilizzato la formula finanziaria che, come generalmente riconosciuto nella comunità scientifica, è quella che è in grado di determinare l'effettivo costo del credito, dovendo per il resto il Giudicante richiamarsi al costante orientamento di questo Tribunale che non considera vincolanti le istruzioni della Banca d'Italia, avendo il legislatore demandato all'organo di vigilanza solo il compito di rilevare ("fotografare" ben si può dire) i tassi medi applicati nelle diverse categorie di operazioni.

Per quanto riguarda gli interessi anatocistici, il C.T.U. ha eliminato la capitalizzazione per la gran parte del periodo oggetto di causa in ottemperanza alle indicazioni fornite dallo scrivente. Si ricorda al riguardo che nell'ordinanza ammissiva della consulenza si era evidenziata per il periodo coperto dal contratto di apertura di conto corrente del 13.3.1994 (vale a dire dal 01.01.2004 al 13.1.2005) la mancanza di una specifica approvazione della clausola sulla capitalizzazione. Analogo rilievo era stato effettuato con riferimento al periodo coperto dal contratto di apertura di credito del 19.7.2007 e dal contratto di apertura di credito del 5.11.2008.

Per quanto riguarda il contratto di apertura di conto corrente è ormai pacifico che gli interessi anatocistici siano illegittimi per violazione dell'art. 1283 cod. civ. nel periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 in assenza di un uso normativo che ne giustificasse l'applicazione. Tali osservazioni sono comunque nel caso di specie ininfluenti, posto che gli estratti conto prodotti in causa partono dal 01.01.2004. Per tale periodo vale quanto già osservato, tra i tanti, dal Tribunale di Ancona con la sentenza 18.11.2014 (est. Dott.ssa F. Ercolini). Con tale pronuncia, infatti, convincentemente fatto notare quanto segue:

"La delibera CICR in rassegna sia stata emanata in forza di quanto previsto all'art. 120 commi II e III TUB, così come modificati dal decreto legislativo 342/99. In particolare al comma II di detta norma viene conferito al CICR il potere di stabilire "modalità e criteri per la produzione di

interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il successivo comma III, oltre a prevedere che "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II sono valide ed efficaci fino a tale data", attribuiva al CICR la facoltà di stabilire le modalità ed i tempi dell'adeguamento alle norme contenute nella delibera di cui al comma II delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera. I commi II e III dell'art. 120 TUB, (così come modificato dall'art. 25 D.Lgs n. 342 del 1999), hanno ricevuto attuazione con la delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare la previsione di cui al comma III, nella parte relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR, è stata ripresa dall'art. 7 della delibera medesima che ha disposto che "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". La delibera dunque, prevede un iter procedimentale che gli Istituti di credito devono seguire per adeguare le "vecchie" clausole anatocistiche ai principi espressi dalla medesima

delibera e prima ancora dall'art. 120 TUB e che prescinde, in ipotesi di condizioni non meno favorevoli per la clientela, dalla stipulazione di un nuovo accordo corrispondente ai principi di cui al comma II dell'art. 120 TUB.

Sennonché, il comma III dell' art. 120 TUB è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza 425 del 2000 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. La dichiarazione di incostituzionalità del comma III dell'art. 120 TUB ha comportato da un lato che le clausole anatocistiche antecedenti al venire in esistenza della delibera CICR conservassero il loro carattere illecito per contrasto con l'art. 1283 c.c., dall'altro il venir meno della norma di legge che legittimava il CICR a stabilire le modalità con cui tali clausole dovevano adeguarsi ai principi sanciti dal medesimo art. 120 TUB e dalla delibera medesima. Con la sentenza della Consulta viene stravolto il disegno del legislatore secondo il quale le vecchie clausole anatocistiche avrebbero dovuto essere salvate e produrre la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR e dopo tale data, avrebbero dovuto essere adeguate secondo il meccanismo sopra descritto.

Sulla base di tali premesse, la sopravvivenza solo formale dell'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 non può giustificare l'applicazione dello stesso atteso che:

- 1) non è possibile l'adeguamento di clausole invalide in quanto viziate da nullità per contrasto con norme imperative di legge;*
- 2) è venuta meno la norma di legge che attribuiva al CICR la facoltà di disciplinare le modalità di adeguamento delle clausole anatocistiche ai principi espressi dall'art. 120 TUB e dalla delibera.*

Normativa secondaria che derogava ad una fonte primaria, per cui era necessario che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'adottarla fosse legittimato da una norma di legge. E' stato sostenuto, infatti (cfr: Tribunale di Nola del 20.12.2011, conforme anche Trib. Torino sent. 5.10.2007) che "demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo 342/99 {che ha modificato l'art. 120 TUB} assumeva la

natura di norma delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significava anche che la delibera CICR poteva derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui fosse stata emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, meglio, la doppia delega da esso previsto: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo (comma due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento (previsto nella norma dichiarata incostituzionale)".

Conseguenza della pronuncia del giudice delle leggi poc' anzi richiamata è, in ultima analisi, che, in presenza di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la banca, per poter applicare legittimamente interessi anatocistici (per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera), deve far sottoscrivere alla correntista un nuovo contratto con clausola anatocistica specificamente approvata (o comunque deve formalizzare al cliente l'accettazione espressa della capitalizzazione degli interessi alle condizioni di cui alla predetta delibera CICR) in quanto si tratta di variazione peggiorativa rispetto alla pregressa

situazione nella quale gli interessi anatocistici erano *tout court* nulli, fatte salve le limitatissime esclusioni di cui all'art. 1283 cod. civ.

Non risultando la specifica approvazione per iscritto di una simile clausola e stante la mancanza di effetti dell'adeguamento delle condizioni contrattuali della Gazzetta Ufficiale per il venir meno delle disposizioni che legittimavano la c.d. sanatoria delle clausole anatocistiche anteriori all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, consegue la necessità dell'eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione fino al 13.1.2005 (data di stipula degli accordi modificativi del primo contratto che hanno previsto la clausola anatocistica).

Il contratto di apertura di credito in conto corrente del 18.7.2007 contiene una clausola sulla capitalizzazione degli interessi, la quale non risulta, però, essere stata specificamente sottoscritta dalla correntista. Del tutto assente è, invece, la clausola anatocistica nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 5.11.2008, il quale, come si desume dall'incipit iniziale, è una "*integrazione contrattuale inerente le concessioni di credito sul conto corrente*", sicché per quanto in esso non specificato valgono le condizioni previste nella precedente apertura di credito (a revoca), con conseguente richiamo ad una clausola sulla capitalizzazione inefficace.

Il dott. Fortin ha eliminato le commissioni di massimo scoperto o A.P.T. applicate sulla base del contratto di conto corrente del 13.3.1994, dell'accordo modificativo del primo stipulato il 12/13.01.2005 e dei contratti di apertura di credito del 13.5.2005, del 19.7.2007 e del 5.11.2008. Si ricorda che il primo prevede una commissione pari a 0,50% e che il secondo prevede una commissione per superi affidamento pari a 1,500%. Le tre aperture di credito prevedono rispettivamente una commissione mst per superi affidamento pari a 0,5%, a 1% ed a 0,95%. Nei contratti non vi sono ulteriori indicazioni. Tutte tali commissioni debbono ritenersi nulle per indeterminatezza. Invero, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale che si può definire granitico [cfr. sent. Tribunale Verona 27 ottobre 2015 - - Est. Eugenia Tommasi di Vignano], le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per

indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod. civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.

Il C.T.U., conformemente al quesito, ha provveduto altresì ad eliminare le ulteriori commissioni e le spese applicate nel corso del rapporto di conto corrente, ma non previste nei contratti stipulati dalle parti.

Il dott. Fortin all'esito dei predetti accertamenti ha individuato un saldo in favore dell'attrice di € 19.930,73. Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, in quanto congruamente motivate e rispettose del quesito indicato, possono essere fatte interamente proprie dal Giudicante, il quale prende atto che l'attrice nelle memorie ex art. 190 c.p.c. ha condiviso l'esito della C.T.U., dichiarando nella memoria di replica di considerare superata la questione della nullità del c.d. contratto monofirma. Già questo Giudicante aveva ritenuto che tale contestazione fosse superabile (e, infatti, nell'ordinanza ammissiva della C.T.U. non aveva previsto ricalcoli ex art. 117, comma 7, TUB). La questione è ora definitivamente superata a seguito dell'intervento delle SS.UU. con la sentenza n. 898 del 2018, sentenza che è stata richiamata anche dalla ~~ca~~ nella sua memoria di replica.

Deve allora condannarsi la banca alla restituzione del saldo creditore come sopra indicato oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda al saldo.

Sentenza n. 1690/2018 pubbl. il 24/08/2018

RG n. 5181/2016

Repert. n. 3939/2018 del 24/08/2018

L'esito del giudizio comporta la soccombenza della convenuta nei limiti della somma accertata, dovendo farsi applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. Va a tal fine considerato l'importo del saldo a credito quale valore effettivo di causa.

A seguito della modifica apportata con D.M. n. 37 del 2018, ai predetti parametri deve farsi riferimento anche per liquidare le spese sostenute dalla correntista nella fase di mediazione.

Si reputano congrui valori pari a quelli medi previsti dal citato D.M., sicché considerati anche gli esborsi, possono essere liquidati importi pari a quelli indicati nella nota dd. 29.6.2018 a firma dell'avv. Stievanin allegata alla memoria di replica.

Vanno rimesse altresì le spese sostenute dalla convenuta per l'assistenza prestata dal suo C.T.P., Studio Robin, come da fatture n. 85/13 e 125/13 prodotte con il doc. 14 (per un importo complessivo di € 3.640,00). Si ricorda al riguardo che [cfr. Cassaz. sez. 2, sentenza n. 84 del 03/01/2013 (Rv. 624396)] le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

Le spese della C.T.U. vanno poste in via definitiva integralmente a carico della convenuta, avendo il dott. Fortin operato la suddetta rideterminazione del saldo sulla base delle plurime illegittimità segnalate nell'ordinanza che ha disposto l'incombente o accertate dello stesso ausiliario. Conseguente il diritto dell'attrice alla rifusione degli importi corrisposti in corso di causa in favore del dott. Fortin.

Va disposta la distrazione dei compensi e delle spese sostenute da parte attrice in favore dell'avv. Alessandro Stievanin, essendosi questi dichiarato procuratore antistatario.

Si ritiene, inoltre, che Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. vada condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2010, al

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Infatti, come emerge dal verbale dell'organismo di mediazione dimesso dall'attrice al nr. 16 del fascicolo attoreo, la banca non ha partecipato, senza addurre alcuna valida giustificazione, alla procedura di mediazione. Si evidenzia al riguardo che la mancata partecipazione alla procedura di cui al d.lgs. n. 28/2010 frustra le finalità di deflazione del contenzioso in via stragiudiziale che il legislatore ha inteso perseguire con tale istituto e che la mancata comparizione innanzi al mediatore, in disparte le ipotesi di prolungata infermità fisica che qui non rilevano trattandosi di persona giuridica, può ritenersi giustificata solo nel caso di soccombenza integrale della parte che ha promosso il procedimento.

Va, infine, disposta la trasmissione al Procuratore della Repubblica in sede di copia della presente sentenza e della C.T.U. del dott. Fortin per le determinazioni di competenza in ordine al delitto di usura che è stato riscontrato con riferimento ai due contratti di apertura di credito in conto corrente di cui si è detto prima.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Accerta che il saldo del conto corrente n. 0740/16260 alla data del 30.3.2013 era pari ad € 19.930,73 a credito di
- 2) Condanna la convenuta al pagamento di € 19.930,73 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda al saldo in favore dell'attrice.
- 3) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice in € 6.043,15, oltre ad € 545,00 per spese vive ed oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla loro rifusione integrale.
- 4) Condanna la convenuta alla rifusione di € 3.640,00 quali spese di C.T.P.
- 5) Pone le spese della C.T.U. in via definitiva integralmente a carico della convenuta, con condanna di quest'ultima alla rifusione di quanto a tale titolo anticipato dalla

Sentenza n. 1690/2018 pubbl. il 24/08/2018

RG n. 5181/2016

Repert. n. 3939/2018 del 24/08/2018

6) Dispone la distrazione delle sopradette spese e compensi di lite in favore dell'avv. Alessandro Stievanin.

7) Condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

8) Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della consulenza del dott. Fortin al Procuratore della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza in ordine al delitto di cui all'art. 644 cod. pen.


Padova, 23 agosto 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Massimo Cesler



IL GIUDICE


(Dott. Luca Marani)



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 24 AGO. 2018

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Massimo Cesler



Sentenza n. 1690/2018 pubbl. il 24/08/2018

RG n. 5181/2016

Repert. n. 3939/2018 del 24/08/2018

Prossimo appuntamento

Mercoledì 26 settembre.

Avremo il processo penale per usura aggravata contro 3 bancari e 2 banche tra le quali la Cassa di Risparmio del veneto gruppo intesa Sanpaolo. Bcc banca di credito cooperativo dei colli (col fiato sul collo) euganei già condannata in sede civile per usura aggravata per aver superato il tasso soglia di usura per 18 trimestri su 18, con un tasso massimo applicato del 58,98%.

Confedercontribuenti.it